

Divorzio

La costituzione italiana dedica tre articoli alla famiglia.

Da questi tre articoli (l'art 29; l'art 30 e l'art 31) vengono definiti ed estrapolati i principi che regolano il diritto di famiglia.

La concezione della famiglia italiana è molto mutata a partire dal 1942.

Prima dell'entrata in vigore del Codice Civile, la famiglia era basata su un rapporto di subordinazione della moglie rispetto al marito, in tutti i rapporti (personal, relazioni di coppia, nell'accudimento dei figli, patrimoniali) e sulla discriminazione dei figli fuori dal matrimonio.

La legge 19 maggio 1975 n°151, ha portato profonde modifiche tra le quali la riconosciuta parità dei coniugi, il riconoscimento dei figli naturali e la stessa tutela prevista per i figli legittimi, l'istituzione della comunione dei beni come regime patrimoniale legale.

Ulteriori modifiche riguardano la legge sul divorzio e la legge sull'affidamento condiviso.

Il divorzio disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente) è l'istituto giuridico che consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

- Scioglimento: se è stato contratto matrimonio con rito civile;
- Cessazione: se è stato contratto matrimonio concordatario.

Il divorzio può seguire due percorsi alternativi:

- Divorzio congiunto: quando esiste accordo tra i coniugi su tutte le condizioni. E' questo il caso in cui il ricorso è presentato da entrambi;
- Divorzio giudiziale: il ricorso è presentato da un solo coniuge in quanto non esiste l'accordo tra i due.

Elementi per richiedere il divorzio:

- la mancanza di coabitazione tra marito e moglie

- il venir meno dell'affection coniugalis, cioè della comunione morale e spirituale;

La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:

- questioni patrimoniali e assegnazione dell'abitazione familiare
- versamento assegno divorzile
- affidamento della prole

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei due coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, ovvero abbia compiuto reati contrari alla morale della famiglia.

La causa prevalente che porta al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale.

Il divorzio può essere richiesto:

- in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
- in caso di separazione di fatto;

Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.

Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

- in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;

La donna perde il cognome del marito.

A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio, viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare, viene meno la comunione legale dei beni, cessa la destinazione del fondo patrimoniale.

Assegno di divorzio

Assegno divorzile

Esso ha natura complessa, infatti possiede:

- una componente risarcitoria: bisogna accettare la causa che determina una rottura del rapporto;
- una componente assistenziale: si necessita, quindi, di valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- una componente compensativa: in questo caso bisogna valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.

L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti. Il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

L'assegno di divorzio ha natura diversa dall'assegno di mantenimento e da quello alimentare (concessi in sede di separazione e che quindi presuppongono l'esistenza e la persistenza del rapporto coniugale); ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale.

L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere richiesto pure successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).

L'assegno può essere oggetto di rinuncia, ma se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.

L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

Se l'assegno viene versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa. Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio.

L'assegno si estingue:

- al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze;
- o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.

Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto. Può essere oggetto di pignoramento anche lo stipendo o la pensione dell'obbligato

Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro di beni del coniuge obbligato.

Divorzio e Patrimonio

In ambito di divorzio giudiziale, se non vi sia accordo tra i due coniugi sui rapporti patrimoniali, il tribunale può riconfermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure, successivamente a prove prodotte dalle parti o dai controlli tributari disposti dallo stesso giudice per valutare la capacità contributiva di ciascun coniuge - può stabilire in merito all'eventuale assegno divorzile e all'affidamento e mantenimento dei figli.

Non si può in alcun modo disporre in ordine alle proprietà esclusive dei coniugi e neanche degli acquisti effettuati autonomamente dall'uno o dall'altro. Stesso discorso vale per i beni di carattere "personale", così come individuati dalla legge, fatto salvo il caso dell'assegnazione dell'abitazione familiare al coniuge affidatario esclusivo della prole, anche se non proprietario del bene.

Per quanto riguarda l'assegnazione dell'abitazione familiare e l'affidamento dei figli valgono più o meno gli stessi principi stabiliti per la procedura di separazione.

Affidamento dei Figli

L'affidamento dei figli in caso di divorzio è disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006.

Il principio fondamentale:

- in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quindi, in ambito di divorzio il giudice deve valutare attentamente e prioritariamente la possibilità che i figli minorenni restino affidati ad entrambi i genitori tramite un "affidamento condiviso" oppure a quale dei genitori i figli siano affidati: "affidamento esclusivo".

Sono determinati anche dal giudice, i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore. Fissa la misura e i modi con cui giascun coniuge deve contribuire al mantenimento dei figli, alla loro educazione così come alla loro cura ed istruzione.

Il genitore affidatario avrà la podestà sui figli oltre all'amministrazione legale sui loro bene; il genitore non affidatario, invece, conserva:

- l'obbligo/diritto di mantenere e istruire i figli;
- a versare l'assegno di mantenimento corrisposto mensilmente, e le spese ritenute straordinarie (ricreative, scolastiche, sportive...) L'importo dell'assegno deve essere rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT.

Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni quando non abbiano adeguati redditi propri.

Come si diventa affidatari

- Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli o senza e anche singole persone.
- L'affidamento può essere a parenti o a terzi intendendo, cioè, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela.
- Non sono fissati importanti vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.
- Occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza, per offrire la propria disponibilità e il proprio desiderio ad essere affidatari.
- I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disposte e disponibili all'affidamento, al fine di poter recuperare informazioni circa l'effettiva corrispondenza

tra le caratteristiche e l'idoneità di tale famiglia e le caratteristiche del bambino bisognoso di cure morali affettive e materiali.

- Alla famiglia affidataria riconosciuta dai servizi sociali territoriali spetta un contributo economico mensile e una copertura assicurativa.

- Il contributo economico può essere di entità ridotta e determinato dopo un'accurata valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi sociali territoriali nel caso di affidamento a parenti.

- La legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari. Prevede, inoltre, altre misure di sostegno che comprendono la possibilità di particolari rimborsi spese.

- Sul territorio esistono gruppi di Auto-aiuto, in cui è possibile trovare confronto e sostegno, preparazione e informazioni utili per l'affidatario e per i bambini e gli adolescenti in affido.

MISURE DI SOSTEGNO:

Rimborso spese agli affidatari:

La legge prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria. Tali misure riguardano anche un rimborso a favore della stessa. Il rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento.

Contributo mensile:

La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso svincolato dal reddito

Le possibili variazioni del contributo possono esser determinate sia da decisione delle singole amministrazioni sia dalla natura dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria.

Assegni familiari:

In base alla normativa vigente secondo la legge 149/01, art. 38, comma, il Giudice può disporre che gli assegni familiari siano emessi in favore dell'affidatario.

Assicurazione:

I minori in affidamento sono assicurati per incidenti e danni subiti o provocati nel corso dell'affidamento.

Detrazione d'imposta:

La legge 149/01, art. 38, comma 2 dichiara che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purchè l'affidato risulti a carico secondo l'art. 12, DPR n. 917/86, tramite un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari:

I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri.

Iscrizione anagrafica del minore:

Negli affidamenti brevi, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica del minore.

Negli affidamenti a lungo termine l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi sociali e con i genitori biologici del minore, non decaduti dalla potestà.

Assistenza sanitaria:

Secondo la legge 149/01, art. 5, comma 1, l'affidatario in relazione con le autorità sanitarie esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

- Rimane valido il tesserino sanitario se il bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale. La famiglia può comunque richiedere la variazione del medico se lo ritiene necessario e valido.

- Se l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra ASL, al minore verrà rilasciato, sulla base della presentazione all'ASL della documentazione di affidamento, un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

Scuola:

L'affidatario in rapporto alle relazioni con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

- L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore.

Gli affidatari devono presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento. In alcune strutture educative per la prima infanzia è prevista la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali

Espatrio:

La richiesta per ottenere il documento valido per l'espatrio deve essere firmata dai genitori biologici dal tutore. Il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio, in assenza del consenso dei genitori naturali.

- La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino. Può trattarsi di una procedura complessa e lunga, quindi è opportuno attivarsi con 1/2 mesi di anticipo.

Letture sull'affido

Di seguito riportiamo un elenco di lettura consigliate sull'affido.

- Arrigoni, G., Dell'Olio, F., Appartenenze: comprendere la complessità dell'affido familiare , Milano, F. Angeli, 1998

- Cambiaso, G., L'affido come base sicura: la famiglia affidataria, il minore e la teoria dell'attaccamento, Milano, F. Angeli, 1998
 - Cannone, A., L'affidamento dei minori nel diritto internazionale privato e processuale, Bari, Cacucci, 2000
 - Costi, P.O. et al., Un bambino per mano: l'affido familiare, una realtà complessa, Milano, F. Angeli, 1997
 - David, M., Le placement familial: de la pratique à la théorie , France, Dunod, 2004
 - Dell'Antonio, A., La consulenza psicologica per i minori, Roma, Carocci, 2002
 - Francescato, D., Quando l'amore finisce, Bologna, Il mulino, 2002
 - Ichino Pellizzi, F., Affido familiare, cenerentola delle riforme?, in "Prospettive sociali e sanitarie", 2002, n. 17, p. 6
 - Ichino Pellizzi, F., Zevola, M., I tuoi diritti: affido familiare e adozione, Milano, Hoepli, 2002
 - Malagoli Tigliatti, M., Rocchietta Tofani, L., Famiglie multiproblematiche, Roma, Carocci, 2002
 - Martini, V., Una famiglia per ogni bambino: famiglie accoglienti e affido, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2003
 - Oliverio Ferraris, A., Il terzo genitore: vivere con i figli dell'altro, Milano, R. Cortina, 1997
-
- Maglietta Marino- L'affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge. Per genitori, mediatori, avvocati, psicologi, assistenti sociali. Franco Angeli, 2006